



***PIANO DELLE INSEGNE, DELLA PUBBLICITA' E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI***



INTRODUZIONE

La percezione della scena urbana della città risulta spesso inquinata da una serie di fattori che non entrano a far parte del progetto architettonico del "fronte", ma che tuttavia svolgono importanti funzioni di richiamo, di informazione e di identificazione commerciale, turistica e pubblicitaria. Il peso visivo di questi dispositivi (insegne, bacheche, pannelli, striscioni, locandine, tende, vetrinette ecc.,) non è mai stato verificato nel clima del contesto urbano in cui sono stati inseriti arrivando, soprattutto nei nuclei storici, ad una completa "disattenzione" nei confronti delle conseguenze negative che l'inserimento indiscriminato e privo di regole di questi oggetti provoca nello spazio urbano circostante.

In questo contesto l'Amministrazione di Positano ha dato incarico, con deliberazione di G.C. n° 364 del 30.12.1999, al Settore Tecnico/Progettuale del Comune, di redigere un "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Pubblica Affissione", con l'intento di integrare tali installazioni con la struttura ed i servizi locali e di disporre di uno strumento di comunicazione pubblica e di governo della qualità del proprio territorio.

Il Piano, in attuazione dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale in adozione ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 157 del D.Lgs. 490/99, dal D.Lgs. 285/92, dal D.P.R. 495/92 e delle altre disposizioni di legge in materia, è stato articolato fondamentalmente in tre livelli diversamente caratterizzati:

- il primo – a prevalente profilo Normativo/Regolamentare – con il quale vengono fornite le norme generali per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale e che sostituisce integralmente il "Regolamento Comunale concernente le iniziative pubblicitarie e l'applicazione del canone sulla pubblicità" approvato con delibera di C.C. n° 60/1999;
- il secondo – a prevalente profilo Normativo/Propositivo - nel quale sono indicate, anche tramite schede ed abachi, alcune tipologie "Guida" con dimensioni, forma e percentuale di copertura dei dispositivi pubblicitari;
- il terzo caratterizzato da uno specifico studio sulla localizzazione, classificazione e pianificazione degli impianti di pubblica affissione.



LIVELLO I°

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE E SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA'

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.1

Ambito e finalità del regolamento

Il presente regolamento, disciplina il rilascio delle autorizzazioni edilizie per l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale, le caratteristiche tecniche e formali che gli stessi mezzi pubblicitari devono rispettare e l'applicazione del canone sulla pubblicità;

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali nessuno può installare cartelli o altri mezzi pubblicitari, all'interno del territorio comunale, senza aver ottenuto l'autorizzazione edilizia e senza aver pagato, se dovuto, il relativo canone determinato secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1.2 Nuove Installazioni

Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari sul territorio comunale, deve farne domanda al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica. La domanda deve contenere:

1. Le generalità complete del richiedente e/o del legale rappresentante ed i relativi codici fiscali;
2. La durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta indicazione dell'ubicazione degli impianti ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
3. Gli allegati previsti nel successivo articolo 1.3;

La domanda deve essere prodotta in un originale in bollo ed in n° 3 copie in carta semplice, da utilizzare per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali.

La domanda dev'essere prodotta anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.



Art. 1.3

Allegati alla domanda di autorizzazione

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 1.2 del presente Regolamento comunale, è necessario allegare, i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica descrittiva (n° 5 copie), redatta da tecnico abilitato, con la descrizione delle caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati per il mezzo pubblicitario e con la quale si asseveri che:
 - il mezzo pubblicitario è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e di tutte le altre norme atte a garantirne la stabilità;
2. Autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 15/68, in cui il richiedente attesta:
 - Di essere proprietario del terreno o del fabbricato ove insisterà il cartello o il mezzo pubblicitario o, in alternativa, di essere concessionario o affittuario e di essere stato autorizzato dal proprietario alla posa del cartello o del mezzo pubblicitario,
 - Che l'immobile su cui andrà posizionato il cartello o altro mezzo pubblicitario non è oggetto di sequestro da parte delle competenti autorità giudiziarie, che lo stesso sia stato legittimamente costruito o, in alternativa, sia oggetto di domanda di condono edilizio (specificare n° di pratica e data di presentazione della stessa);
3. Stralcio planimetria catastale o aerofotogrammetrica (n° 5 copie) in scala non inferiore a 1:2000 con riportata la posizione del manufatto da installare;
4. Prospetti, stato di fatto e stato futuro, del fabbricato o della zona interessata dall'installazione (n° 5 copie), comprendente un fronte non inferiore a 10 m su entrambi i lati del mezzo pubblicitario da installare, redatto in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:50;
5. Bozzetto del cartello o del mezzo pubblicitario da installare (n° 5 copie) con indicazione dei colori e dei materiali utilizzati, quotato nelle sue dimensioni principali, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20;
6. Ampia documentazione fotografica (n° 5 copie) della zona interessata dall'intervento;
7. Attestazione di versamento dei diritti di segreteria;
8. Nulla Osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale, sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

ART. 1.4

Rilascio dell'Autorizzazione



Le autorizzazioni alla nuova installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari potranno essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

1. Autorizzazione paesaggistica/ambientale prevista dell'art. 157 del D.Lgs. 490/99 e del relativo Nulla Osta della competente Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino;
2. Parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale per il rispetto delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada e del Relativo Regolamento d'Attuazione (se dovuto);
3. Nulla Osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale (quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale o quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti);
4. Pagamento del canone sulla pubblicità (se dovuto);
5. Pagamento dei diritti di segreteria.

In particolare sono soggetti all'acquisizione del Nulla Osta Paesistico/Ambientale tutti i mezzi pubblicitari, come definiti al successivo titolo III del presente Regolamento ad esclusione dell'installazione temporanea di mezzi pubblicitari in occasione di specifiche manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, religiose, politiche e per festività, di durata limitata, purché gli stessi mezzi non sia caratterizzati da strutture fisse e non rechino pregiudizio ai fabbricati ed al libero godimento dei beni tutelati.

Non sono altresì soggette alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 157 del D.Lgs. 490/99 le locandine, gli striscioni e gli stendardi, purché privi di strutture autonome fisse di sostegno, le cui dimensioni non siano superiori a 2,00x0,80 m e non siano da posizionare in luoghi di particolare pregio paesaggistico.

A Norma dell'Art. 50 del D.Lgs. 490/99 è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.

L'Amministrazione Comunale può comunque autorizzare la collocazione o affissione di cartelli o altri mezzi pubblicitari su edifici e luoghi di interesse storico/artistico/architettonico, purché gli stessi mezzi pubblicitari siano dotati di preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino.

Nel caso sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione. In questo caso il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio.

ART. 1.5

Istruttoria delle istanze di autorizzazione

L'Ufficio titolare del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è



individuato nel settore Edilizia Privata ed Urbanistica a cui è affidata ogni attività organizzativa.

Il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Tributi e il Servizio Patrimonio sono titolari degli endoprocedimenti relativi a:

- Polizia Municipale: Parere relativo al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n° 285/92 e D.P.R. n° 495/92 (se dovuto);
- Servizio Patrimonio: Parere relativo al rilascio dell'autorizzazione se l'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire su suolo pubblico;
- Servizio Tributi: Calcola i canoni, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione.

All'istruttoria delle domande per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari provvede il Responsabile del Procedimento nominato nell'ambito del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, compiendo tutte le attività e valendosi dei poteri di cui all'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Entro 15 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione il R.P. può richiedere all'interessato eventuali integrazioni documentali e richiede, agli uffici comunali titolari degli endoprocedimenti, i pareri necessari all'istruttoria. Gli Uffici titolari degli endoprocedimenti sono tenuti ad esprimere i pareri di competenza entro 15 gg. dalla richiesta.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento. La decorrenza del predetto termine si interrompe ove il R.P. chieda all'interessato, entro il termine di cui al punto precedente, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Se la richiesta d'integrazione documentale viene fatta oltre il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda, il termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Entro la scadenza del termine fissato per l'espletamento dell'istruttoria, il R.P. richiede alla Commissione Ambientale Comunale il parere sulla conformità paesaggistica/ambientale del manufatto e cura l'emissione del Decreto Sindacale di cui all'art. 157 del D.Lgs. 490/99 e il successivo inoltro della pratica alla competente Soprintendenza B.A.A.S. di Salerno per l'espressione del Nulla Osta previsto dalla legge vigente in materia.

Conclusa l'istruttoria tecnica-amministrativa ed acquisiti tutti i pareri e Nulla Osta previsti, il R.P. trasmette gli atti, nel termine di



10 gg., al Responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento finale.

Qualora la domanda non possa essere accolta per difetto delle condizioni di ammissibilità o per ragioni di merito, entro il termine fissato per l'istruttoria, il Responsabile del Settore emette atto motivato di diniego, contenente l'indicazione dell'autorità dinanzi alla quale proporre ricorso ed il termine di presentazione.

Art. 1.6

Uso dell'Autorizzazione

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi;

L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate;

Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 1.7

Rinnovo dell'Autorizzazione

Almeno 90 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 1.8

Revoca dell'Autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato le norme del presente Regolamento, oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 1.9

Regolarizzazione di cartelli e strutture pubblicitarie esistenti

L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione potrà essere regolarizzata, qualora non in contrasto con il presente Regolamento, con le norme vigenti in materia e purché gli stessi non rechino pregiudizio ai fabbricati ed al libero godimento dei beni tutelati a norma del D.Lgs. 490/99, inoltrando apposita istanza nei modi previsti dall'art. 10 del presente



regolamento. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

ART. 1.10

Domanda di autorizzazione in sanatoria

Per la regolarizzazione dell'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, avvenuta senza la prescritta autorizzazione, è necessario inoltrare, al Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, specifica istanza di sanatoria, redatta in conformità alla legge sul bollo, contenente le generalità complete del richiedente e/o del legale rappresentante e i relativi codici fiscali e l'indicazione dell'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari installati.

Alla domanda, sottoscritta dal richiedente e/o dal legale rappresentante, dovranno essere allegati gli elaborati di cui al precedente art. 4, integrando l'autodichiarazione del richiedente, redatta ai sensi della L. 15/68, con la data in cui è avvenuta l'installazione abusiva.

Il Responsabile del Procedimento acquisisce tutti i pareri endoprocedimentali previsti dal presente Regolamento e sottopone il progetto di sanatoria alla locale Commissione Ambientale Comunale per la valutazione della conformità paesistica/ambientale del mezzo pubblicitario installato abusivamente.

Nel caso in cui la locale Commissione Ambientale Comunale esprima parere favorevole al progetto di sanatoria, il Responsabile del Procedimento cura l'emissione del Decreto Sindacale di cui all'art. 157 del D.Lgs. 490/99 e il successivo inoltro della pratica alla competente Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno per l'espressione del Nulla Osta previsto dalla legge vigente in materia.

Nel caso in cui la locale Commissione Ambientale Comunale esprima parere sfavorevole al progetto di sanatoria, il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità abusivamente installati, nel termine assegnato, dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, nell'ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

TITOLO III

**TIPOLOGIA DEI MEZZI DI PUBBLICITA' ESTERNA ED
APPLICAZIONE DEL CANONE****ART. 1.11****Tipologia dei Mezzi di Pubblicità esterna**

Per esplicito dettato dell'art. 62 del D.Lgs. 446/97, per l'individuazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo Urbano e sull'ambiente, bisogna far riferimento alle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

In particolare, agli effetti del presente Regolamento, vengono individuate le seguenti Tipologie:

Tipologia	Definizione
Insegne di Esercizio	Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del II° livello del presente Piano, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 Km. Non è consentito nessun tipo di illuminazione.
Cartello	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, realizzata con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del II° livello del presente Piano. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Striscione, locandina e standardo	Elemento bidirezionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Segno Orizzontale Reclamistico	Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Impianto Pubblicitario di Servizio	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (Fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Impianto di Pubblicità e propaganda	Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda e non individuabile nelle tipologie precedenti. realizzato con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del II° livello del presente Piano. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Sorgente Acustica	E' vietata qualsiasi diffusione, tramite sorgenti acustiche, di messaggi pubblicitari.



ART. 1.12

Approvazione delle tariffe per la determinazione del canone

Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento del canone, secondo la tariffa approvata con apposita delibera di Giunta Comunale.

Le tariffe sono aggiornate annualmente, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con deliberazione da adottare nei termini di approvazione del bilancio di previsione;

La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore.

ART. 1.13

Ripartizione del territorio comunale

Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in due zone, come segue:

- **Zona "A"**: intero territorio comunale ad eccezione delle zone indicate successivamente come zone "B";
- **Zona "B"**: Via Corvo, Via Monsignor Saverio Cinque, Intera frazione di Montepertuso, intera frazione di Nocelle (Si vedano le Planimetrie Generali del territorio comunale allegata al presente Piano);

Le installazioni pubblicitarie collocate nelle zone "B" sono soggette ad una tariffa pari al 50% di quella prevista per le corrispondenti installazioni fatte nelle zone "A".

ART. 1.14

Luogo d'installazione dei mezzi pubblicitari

Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente Regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 30.11.1998.

I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari ai 2/3 della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.



ART. 1.15

Installazioni permanenti e temporanee e relative tariffe

Le installazioni di mezzi pubblicitari, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono suddivise in due categorie ed in particolare installazioni *permanenti* e *temporanee*.

Sono classificate permanenti quelle installazioni autorizzate con atti aventi una durata non inferiore ad un anno solare.

Sono classificate Temporanee quelle installazioni autorizzate con atti aventi una durata inferiore ad un anno solare.

Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.

Il canone per le installazioni temporanee è valutato "a giorno" per l'intera durata dell'Autorizzazione.

Qualora l'unità di misura prevista per il calcolo del canone sia il metro quadrato, le frazioni, per ogni tipologia di mezzo pubblicitario di ciascun utente, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

ART. 1.16

Pagamento del Canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio dell'autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente tra la data di rilascio ed il 31 Dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro il primo trimestre dell'anno.

Se il canone annuale supera l'importo di L. 5.000.000 (cinquemilioni) il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

Per le installazioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Il pagamento va effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune.

Fatte salve le eventuali sanzioni stabilite nel successivo Titolo IV del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone, o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a quindici giorni.

Il canone dovuto da ciascun utente è arrotondato a mille per difetto se la frazione è inferiore a L. 500 o per eccesso se superiore.

ART. 1.17

Esenzione dal Canone

Sono esenti dal canone:



- ❖ La pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia fini di lucro;
- ❖ La pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- ❖ La pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- ❖ La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- ❖ Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativa all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- ❖ La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- ❖ La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- ❖ La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- ❖ La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- ❖ La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- ❖ Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- ❖ Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO IV SANZIONI

**ART. 1.18****Sanzioni Pecuniarie per le installazioni pubblicitarie effettuate senza Autorizzazione**

Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

In particolare viene stabilito:

Dimensioni delle installazioni pubblicitarie senza autorizzazione	Indennizzo	Sanzione Amministrativa
D ≤ 0,50 mq	canone	canone
0,50 < D ≤ 1,00 mq	canone	1,50 x canone
D > 1,00 mq	canone	2 x canone

Al pagamento dell'indennizzo sono tenuti, in solido, il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

La sanzione amministrativa è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari installati sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

Per le sanzioni previste nel presente articolo si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e seguenti della L. 689/81;

ART. 1.19**Altre Sanzioni**

Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente art. 18, chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'art. 157 comma 1 del D.Lgs 490/99 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 129,11 a €uro 2.582,28, ed in particolare:

Dimensioni delle installazioni pubblicitarie senza autorizzazione	Installazioni su beni di particolare pregio storico, artistico ed architettonico	Installazioni che rechino pregiudizio al libero godimento dei beni tutelati.	Installazioni in luoghi di particolare pregio paesaggistico.	Sanzione €
D ≤ 0,50 mq	no	no	no	129,11
D ≤ 0,50 mq	si	no	no	258,23
D ≤ 0,50 mq	no	si	no	258,23
D ≤ 0,50 mq	no	no	si	258,23
D ≤ 0,50 mq	si	si	no	387,34
D ≤ 0,50 mq	si	no	si	387,34
D ≤ 0,50 mq	no	si	si	387,34



D ≤ 0,50 mq	si	si	si	516,46
0,50<D≤1,00 mq	no	no	no	258,23
0,50<D≤1,00 mq	si	no	no	903,80
0,50<D≤1,00 mq	no	si	no	903,80
0,50<D≤1,00 mq	no	no	si	903,80
0,50<D≤1,00 mq	si	si	no	1.241,14
0,50<D≤1,00 mq	si	no	si	1.241,14
0,50<D≤1,00 mq	no	si	si	1.241,14
0,50<D≤1,00 mq	si	si	si	1.549,37
D > 1,00 mq	no	no	no	387,34
D > 1,00 mq	si	no	no	1.807,60
D > 1,00 mq	no	si	no	1.807,60
D > 1,00 mq	no	no	si	1.807,60
D > 1,00 mq	si	si	no	2.194,94
D > 1,00 mq	si	no	si	2.194,94
D > 1,00 mq	no	si	si	2.194,94
D > 1,00 mq	si	si	si	2.582,28

Nei confronti di coloro che, senza la prevista Autorizzazione, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo strade o in vista da esse, resta ferma altresì l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art. 18 e nel presente articolo, il responsabile delle violazioni è tenuto alla rimozione dei mezzi pubblicitari, nel termine assegnato dall'autorità amministrativa competente del procedimento. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

In attesa della rimozione, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Non si procederà alla rimozione dei mezzi pubblicitari per i quali sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione in sanatoria.

Se le sanzioni amministrative previste nell'art. 18 e nel presente articolo non sono irrogabili e la violazione concerne norme del presente regolamento o del Piano di cui il Regolamento fa parte integrante e sostanziale, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1032,91.

Per le sanzioni previste nel presente articolo si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e seguenti della L. 689/81.

TITOLO V **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 1.20

Norme abrogate ed entrata in vigore

Il presente Regolamento che fa parte integrante e sostanziale del "Piano delle insegne, della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni", ha efficacia, a norma dell'art. 27 comma 8 della L. 28.12.2001, n° 448, dal 01.01.2003.



Dalla data di efficacia del presente Regolamento cessa di aver applicazione sul territorio comunale il “Regolamento Comunale concernente le iniziative pubblicitarie e l’applicazione del canone sulla pubblicità” approvato con delibera di C.C. n° 60 del 23.12.1999.

Per le istanze di assoggettamento al canone di pubblicità, presentate a norma dell’art. 4 comma 3 del Regolamento di cui al precedente comma, ma non ancora dotati di idonea autorizzazione, resta fermo l’obbligo, da parte del responsabile dell’Ufficio Tributi, e fino all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento di rilascio dell’autorizzazione, della riscossione dei canoni sulla pubblicità.

E’ altresì abrogata qualsiasi altra norma comunale in contrasto con il presente Regolamento.

LIVELLO II°

MODALITA’ DI COSTRUZIONE E DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI ED ELEMENTI DI ARREDO TAVOLE DELLE TIPOLOGIE E DI COPERTURA

TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART. 2.1 Caratteristiche

I cartelli, le insegne d’esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi ecc., devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Sono ammessi i seguenti materiali:

1. Ferro;
2. Rame;
3. Vetro;
4. Pietre naturali locali;
5. Ceramica;
6. Legno e suoi derivati

Non è ammesso l’uso dei materiali e manufatti che derivano da standardizzazione a livello industriale come strutture in alluminio



anodizzato e preverniciato, materiali plastici e in generale tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistenze alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste dev'essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente sistemi di illuminazione a luce indiretta. Sono ammesse insegne luminosa a luce diretta solo per i locali e negli esercizi di pubblica utilità caratterizzate da insegne standards predefinite (farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso, Sali e Tabacchi ecc.).

ART. 2.2 **Dimensioni e forme**

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagome semplici e in linea con la tradizione costruttiva del posto ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela dev'essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio o negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Le preinsegne devono avere forma compatibile con le tipologie riportate nelle tavole grafiche e dimensioni contenute entro limiti inferiori a 0,60 x 0,15 m e superiori di 1,50 x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione lo stesso colore e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Insegne a caratteri indipendenti sono consigliate nei casi di portali e vetrine di particolare pregio o valore storico.

Sono ammesse insegne a bandiera che recuperino tipologie storiche del luogo, purché non ostacolino la visione di elementi di particolari pregio storico, artistico, architettonico o paesaggistico.

Elementi pubblicitari puntiformi provvisori possono essere inseriti all'interno del foro vetrina purché non intralcino l'ingresso dell'esercizio e la transitabilità della via.

Chiunque intenda installare dispositivi pubblicitari all'interno del centro urbano del territorio comunale deve uniformarsi alle



tipologie “Guida” riportate nelle tavole grafiche allegata al seguente Piano.

ART. 2.3

Divieti , limitazioni e percentuale di copertura dei dispositivi pubblicitari

Nessuna insegna può essere collocata a piani diversi dal piano terra ad eccezione delle insegne, a pannello o a caratteri indipendenti, opache o con illuminazione indiretta, in edifici interamente interessati dall’attività pubblicizzata dall’insegna.

In uno stesso esercizio sono ammesse insegne sovrapposte solo nel caso in cui una di esse sia una tenda.

Nessun tipo d’insegna può essere collocata a copertura di paramenti murari di particolare pregio storico, artistico ed architettonico. Su immobili con vincolo storico, Artistico ed Architettonico, di cui al D.Lgs. 490/99, può essere consentita l’installazione di mezzi pubblicitari purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino.

Nessun tipo di insegna può essere collocata sulla cornice del foro vetrina.

La percentuale di copertura delle insegne da installare sui fabbricati posti all’interno del centro urbano del territorio comunale è disciplinata nelle tavole grafiche allegata al seguente Piano.

Sull’intero territorio comunale è vietata la pubblicità sonora e la pubblicità eseguita tramite volantinaggio.

ART. 2.4

Elementi di arredo (Tende e vetrinette)

E’ consentita sul territorio comunale l’installazione di tende e vetrinette che siano funzionalmente legate all’attività commerciale, artigianale e/o di servizio svolta.

Per le vetrinette non è ammesso l’uso dei materiali e manufatti che derivano da standardizzazione a livello industriale come strutture in alluminio anodizzato e preverniciato, materiali plastici e in generale tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto. Le vetrinette devono avere sagome semplici e in linea con la tradizione costruttiva locale.

E’ consentita la realizzazione di vetrinette incassate nelle pareti perimetrali del fabbricato purché l’apertura delle stesse avvenga solo dalla parte esterna del fabbricato stesso.

Le tende devono essere installate preferibilmente all’interno del foro vetrina. Non è in ogni caso consentita l’installazione di tende a copertura di portali e/o elementi di particolare pregio architettonico.



Particolare cura dev'essere adottata nell'uso dei colori delle tende e del loro abbinamento con la tinta dei fabbricati su cui viene fatta l'installazione. E' preferibile l'uso di tinte unite a colori tenui.

Sulle tende possono essere applicate scritte o simboli pubblicitari.

Chiunque intende installare, anche temporaneamente, tende e/o vetrinette, deve farne domanda al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica. La domanda deve contenere:

1. Le generalità complete del richiedente e/o del legale rappresentante ed i relativi codici fiscali;
2. l'esatta indicazione dell'ubicazione degli impianti che si intendono installare;
3. Gli allegati previsti nel successivo articolo 2.5;

La domanda deve essere prodotta in un originale in bollo ed in n° 3 copie in carta semplice, da utilizzare per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali.

Art. 2.5

Allegati alla domanda di autorizzazione per tende e vetrinette

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 2.4 del presente titolo, è necessario allegare, i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica descrittiva (n° 5 copie), redatta da tecnico abilitato, con la descrizione delle caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati per le tende o le vetrinette
2. Autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 15/68, in cui il richiedente attesta:
 - Di essere proprietario del fabbricato ove insisterà la tenda o la vetrinetta o, in alternativa, di essere concessionario o affittuario e di stato autorizzato dal proprietario alla posa della tenda e/o della vetrinetta.
 - Che l'immobile su cui andrà eseguita l'installazione non è oggetto di sequestro da parte delle competenti autorità giudiziarie, che lo stesso sia stato legittimamente costruito o, in alternativa, sia oggetto di domanda di condono edilizio (specificare n° di pratica e data di presentazione della stessa);
3. Stralcio planimetria catastale o aerofotogrammetrica (n° 5 copie) in scala non inferiore a 1:2000 con riportata la posizione del manufatto da installare;
4. Prospetti, stato di fatto e stato futuro, del fabbricato o della zona interessata dall'installazione (n° 5 copie);
5. Bozzetto della tenda e/o della vetrinetta da installare (n° 5 copie) con indicazione dei colori e dei materiali utilizzati, quotato nelle sue dimensioni principali, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20;
6. Ampia documentazione fotografica (n° 5 copie) della zona interessata dall'intervento;



7. Attestazione di versamento dei diritti di segreteria;

ART. 2.6

Rilascio dell'Autorizzazione

Le autorizzazioni alla nuova installazione di tende e vetrinette potranno essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- I. Autorizzazione paesaggistica/ambientale prevista dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 e del relativo Nulla Osta della competente Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino;
- II. Parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale per il rispetto delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada e del Relativo Regolamento d'Attuazione (se dovuto);
- III. Nulla Osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale (quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale);
- IV. Concessione di soprassuolo pubblico e pagamento del relativo canone (se dovuto);
- V. Pagamento del canone sulla pubblicità (se dovuto);
- VI. Pagamento dei diritti di segreteria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UBICAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA, ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART. 2.7

Disposizioni generali e particolari per l'installazione degli impianti pubblicitari

L'installazione degli impianti pubblicitari lungo le strade e le relative fasce di pertinenza poste al di fuori del centro abitato è regolamentata dalle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Per completezza normativa del presente titolo, si riportano per esteso gli articoli d'interesse del D.Lgs. n° 285/95 e del D.P.R. n° 495/92 (testi vigenti).

Art. 23 D.Lgs. 285/92

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. *Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensione, forma colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo, o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono*



- produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzata è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.*
- 2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quelle di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.*
 - 3. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari.*
 - 4. La collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.*
 - 5. Quando i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo Nulla Osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalle strade, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada.*
 - 6. Il Regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, e nelle stazioni di servizio e di rifornimento carburanti. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.*
 - 7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio e di parcheggio solo se autorizzata dall'Ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzata dall'Ente proprietario delle strade.*
 - 8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con l'enorme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite nel Regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.*
 - 9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.*
 - 10. Il Ministero dei Lavori Pubblici può impartire agli Enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del Regolamento, nonché disporre a mezzo dei propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.*
 - 11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.*
 - 12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.*
 - 13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore ed a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti, ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I , sezione II, del Titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.*

Art. 48 DPR 495/92**Dimensioni**

- 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio*



poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 49 DPR 495/92

Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 50 DPR 495/92

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri



abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforista, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51 DPR 495/92

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;



- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m² ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze



fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23 comma 1, del codice.

9. *I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.*
10. *L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.*
11. *Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m 50 ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.*
12. *È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.*
13. *Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.*
14. *Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.*
15. *La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.*

Art. 53 DPR 495/92

Autorizzazioni

1. *L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.*



2. *Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e determinazione dei tempi di rilascio.*
3. *Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.*
4. *L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.*
5. *L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.*
6. *L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.*
7. *Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405 che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.*
8. *Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.*
9. *Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.*
10. *Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.*



ART. 2.8

Disposizioni Finali

Le modifiche, integrazioni o sostituzione degli articoli del Codice della strada e del relativo Regolamento di Attuazione che verranno eventualmente apportate successivamente all'approvazione del Piano Comunale, di cui il presente Titolo fa parte integrante e sostanziale, comporteranno la variazione e/o sostituzione automatica delle norme richiamate nel presente Titolo.

LIVELLO III°

STUDIO SULLA LOCALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE

ART. 3.1

Premessa